

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 agosto 2021, n. 241
PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' del Comune di Galatina (LE) su istanza della società Le Ali della Vita Coop. Soc.per il Centro diurno disabili denominato "La Bussola" (Centro diurno ex art. 60 R.R. n.4/2007) con sede in Galatina alla Via Parma n.1, con dotazione di 15 posti, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento definitivo nell'ambito dello stesso Comune alla via Montegrappa n.153.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture al punto 1.2.5. *"Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali"*.

L'art. 5 comma 2 della medesima legge prevede altresì : *"le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle ipotesi :*

(...omissis)

2.3 trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate"

Tra le strutture di cui al precedente punto 1.2.5 rientrano la RSA ed il Centro diurno per disabili di cui al RR 5 del 2019 e s.m.i.

La DGR 2154 del 2019 ha disciplinato le procedure per nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi della Legge 9 del 2017 e ss.mm.ii. prevedendo espressamente che *"Ogni nuova istanza di autorizzazione alla realizzazione per RSA e Centro diurno per disabili di cui al R.R. n. 5/2019 viene valutata nel rispetto del fabbisogno aggiuntivo del 30% ai fini dell'autorizzazione all'esercizio.*

Per nuova istanza o nuovo intervento s'intendono:

a) realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.5/2019 ;

b) ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato, intendendo per ampliamento :

-aumento del numero di posti letto di RSA o di posti di Centro diurno;

- attivazione di RSA o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata;
- c) trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno e specificamente:
 - modifica di struttura già autorizzata (modifica di funzione sanitaria e/o sociosanitaria) in RSA o Centro diurno;
 - cambio d'uso di un edificio finalizzato a ospitare una RSA o un Centro diurno, con o senza lavori;
- d) trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.**

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie" i soggetti pubblici e privati di cui al precedente punto 2) inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura con allegata la documentazione ivi prevista.

Per effetto del comma 2 dell'art. 7 della legge, "2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

La competente struttura regionale effettua la verifica della compatibilità del progetto ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

A seguito del rilascio di parere di compatibilità positivo, il Comune rilascia l'autorizzazione alla realizzazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione prevista dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., entro il termine di validità

biennale del parere di compatibilità che decorre dalla data del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, il legale rappresentante della struttura richiede alla Regione l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i."

L'art.17 della LR n.9 del 2 maggio del 2017 TRASFERIMENTO DEFINITIVO DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO precisa che *"1. L'autorizzazione all'esercizio è conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce. 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio è consentito, ai sensi dell'articolo 8, mediante apposita autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito della stessa azienda sanitaria locale. 3. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, sono autorizzate all'esercizio per trasferimento previa acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, punto 3.3. e dell'articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 28, comma 3."*

Ai sensi del RR 5 del 2019 (*"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili"* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/01/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito;

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI

R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili

Con particolare riferimento ai requisiti minimi strutturali del centro diurno disabili l'art 6.1 del RR 5/2019 che la struttura deve in ogni caso garantire:

"• un ambiente sicuro e protesico per l'utenza a cui il Centro fa riferimento;

• congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;

• zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;

• una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;

• autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;

• spazio amministrativo;

• linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;

• servizi igienici attrezzati:

– 2 bagni per ricettività fino a 20 posti, di cui uno destinato alle donne;

– 3 bagni per ricettività oltre 20 posti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/ donne.

• un servizio igienico per il personale.

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità".

R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI :

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili

RR 5/2019 – ART 7.1 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI

Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "Requisiti minimi strutturali" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

"a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);

b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)."

Con pec del 8/04/2021, il Suap del Comune di Galatina chiedeva il **trasferimento** del Centro diurno disabili, denominato "La Bussola", con dotazione di n. 15 posti - R.R. n.5/2019, ubicato nel Comune di Galatina (Le) dalla struttura in via Parma n.1 alla via Montegrappa n.153, trasmettendo la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di una RSA o Centro diurno per disabili già autorizzato (allegato REA 7 della D.G.R. n. 2154 del 25/11/2019);
- Trasmissione pratica n.03431300759-02112020-1736- SUAP 2159- 03431300759-03431300759 Le Ali della vita società Cooperativa sociale;
- Relazione generale progetto di trasferimento;
- Elenco parametri di valutazione trasferimento ex DGR 2037/2013;
- Dichiarazione;
- Società Cooperativa Sociale "Le Ali della Vita" – Galatina- Istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento del Centro diurno per disabili (ex art 7 LR 9/2017 e ss.mm. ed ii.) Richiesta verifica compatibilità progetto;
- Allegato 'C' Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- Documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante Sig. Francesco Martinucci;
- Relazione tecnica;
- Nota prot. 45630 del 3/12/2020 avente ad oggetto "istanza prot. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0085944/24-11-2020- Cod. pratica:03431300759-02112020-1736-richiesta per Autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di un centro diurno per disabili da Via Parma n.1 a Via Montegrappa n.153- richiedente "Le Ali della Vita Società Cooperativa Sociale";
- Dichiarazione tassa di concessione governativa;
- Pratica n.03431300759-02112020-1736 Comune di Galatina – Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio (ente competente Regione);
- Planimetria;
- Contratto di locazione immobile;
- Registrazione di avvenuta registrazione dei contratti di locazione e liquidazione delle imposte di registro e di bollo;
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art. 47;
- La Carta dei Servizi e Regolamento interno del Centro diurno socioeducativo e riabilitativo "La Bussola";
- Società Cooperativa Sociale "Le Ali della Vita" – Galatina- Istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento del Centro diurno per disabili (ex art 7 LR 9/2017 e ss.mm. ed ii.) Richiesta parere di conformità urbanistico-edilizia.

In sintesi

Il Sig. Martinucci Francesco è titolare e gestore del Centro diurno disabili "La Bussola" (ex art.60 R.R. n.4/2007), con sede attuale in Galatina (Le) alla via Parma n.1, autorizzato al funzionamento con atto del Comune di Galatina n. 153 del 13/04/2012 per n. 15 posti e provvedimento della Regione atto dirigenziale n. 680 del 8/06/2012. DD n. 230 del 16/07/2015 ed iscrizione nel registro delle strutture autorizzate al funzionamento ex art. 53 LR 16/2006 con DD n. 1048 del 23/12/2015

Il legale rappresentante della società Le ali della Vita Coop. Soc. chiede il trasferimento del Centro diurno disabili con dotazione di n. 15 posti – R.R.n.5/2019, sito nel Comune di Galatina (Le) dalla struttura in via Parma n.1 a quella sita nello stesso Comune alla via Montegrappa n. 153.

Tenuto conto che :

- il Comune di Galatina (Le), in relazione all'istanza di trasferimento per i n. 15 posti già autorizzati presentata dalla società Le Ali della Vita Coop. Soc., ha richiesto parere di compatibilità alla Regione;
- l'istanza di trasferimento per n. 15 posti già autorizzati al funzionamento è valutabile da subito in quanto trattasi di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune che non incide sulla valutazione dei posti disponibili nell'ambito del fabbisogno di nuovi posti di Centro diurno RR 5/2019 ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione;

Pertanto, si propone l'accoglimento dell'istanza di trasferimento per n. 15 posti già autorizzati, in quanto la stessa attiene al trasferimento nell'ambito dello stesso Comune e, pertanto, non incide sul fabbisogno regionale.

Dalla planimetria si evince che il centro diurno situato a piano terra, è dotato di spazi idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Inoltre, valutata la documentazione trasmessa, ed in particolare la planimetria allegata, si rileva quanto segue:

- **In merito ad autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio**
 1. Dalla planimetria non è individuabile uno spazio destinato alla preparazione e alla somministrazione dei pasti;
- **In merito alle zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate**
 2. Dalla planimetria non è individuabile un locale per le attività di socializzazione;

In conseguenza di quanto sopra rappresentato

si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità per trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, in relazione all'istanza della società Le Ali della Vita Coop. Soc per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno disabili denominato "La Bussola" di cui al RR n.5 del 2019 con n. 15 posti, da realizzarsi in Galatina in via Montegrappa n.153, **con la prescrizione** che il legale rappresentante della società "Le Ali della Vita Coop. Soc" chiarisca l'esistenza dei locali di cui ai nn. da 1 a 2 suindicati, fornendone evidenza alla Regione entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto e provveda a trasmettere al Comune di Galatina ed a questa Sezione la **planimetria** con l'individuazione definitiva della destinazione d'uso dei locali secondo le previsioni suesposte, inviando la predetta documentazione alla pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i;

e con l'ulteriore precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Le Ali della Vita Coop. Soc e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. la società Le Ali della Vita Coop. Soc, fatta salva la prescrizione di cui sopra, è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Galatina, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Le Ali della Vita Coop. Soc. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti prescritti per legge;
- V. fino a quando non sarà rilasciata da parte della Regione l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, a seguito delle verifiche positive sul possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al R.R. n. 5 del 2019 da parte del dipartimento di prevenzione, le attività dovranno essere esercitate nella sede di via Parma n.1 attualmente autorizzata al funzionamento ai sensi dell'art. 60 del regolamento 4 del 2007;
- VI. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 15 posti si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- VII. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiarerà, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità per trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, in relazione all'istanza della società Le Ali della Vita Coop. Soc per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno disabili denominato "La Bussola" di cui al RR n.5 del 2019 con n. 15 posti, da realizzarsi in Galatina in via Montegrappa n.153, **con la prescrizione** che il legale rappresentante della società "Le Ali della Vita Coop. Soc" chiarisca l'esistenza dei locali di cui ai nn. da 1 a 2 suindicati, fornendone evidenza alla Regione entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto e provveda a trasmettere al Comune di Galatina ed a questa Sezione la **planimetria** con l'individuazione definitiva della destinazione d'uso dei locali secondo le previsioni suesposte, inviando la predetta documentazione alla pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i;

e con l'ulteriore precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Le Ali della Vita Coop. Soc e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. la società Le Ali della Vita Coop. Soc , fatta salva la prescrizione di cui sopra, è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Galatina, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Le Ali della Vita Coop. Soc. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti,

che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti prescritti per legge;

- V. fino a quando non sarà rilasciata da parte della Regione l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, a seguito delle verifiche positive sul possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al R.R. n. 5 del 2019 da parte del dipartimento di prevenzione, le attività dovranno essere esercitate nella sede di via Parma n.1 attualmente autorizzata al funzionamento ai sensi dell'art. 60 del regolamento 4 del 2007;
- VI. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 15 posti si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- VII. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiarerà, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

- di notificare il presente provvedimento:
 - Al Comune di Galatina (suap.le@cert.camcom.it);
 - Al legale rappresentante della società Le Ali della Vita Coop. Soc., con sede legale in Galatina, alla via Montegrappa n.155 (cooperativasocialelealidellavita@pec.it);
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL LE;
 - al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Galatina;
 - al Direttore del SUAP Comune di Galatina.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul BURP;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente ad Interim della Sezione SGO
(Antonio Mario Lerario)